

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ED ELEZIONE DEI MUNICIPI (art. 30 e 31 Statuto comunale)

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
(con funzioni di Consiglio Comunale)
n. **11** in data **22.02.2017**

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi e contenuto del regolamento
- Art. 2 - Delimitazione territoriale dei municipi
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Modalità di esercizio delle funzioni
- Art. 5 - Informativa

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

- Art. 6 - Organi del Municipio

Capo I – Il Consiglio municipale

- Art. 7 - Composizione - Scioglimento
- Art. 8 - Durata
- Art. 9 - Proposte, interrogazioni ed interpellanze – Diritto di accesso

Capo II – Il Prosindaco e i consultori

- Art. 10 - Il prosindaco
- Art. 11 - Cessazione dalla carica di prosindaco
- Art. 12 - Decadenza
- Art. 13 - Dimissioni, surroga e supplenza

Capo III – Procedura elettorale

- Art. 14 - Elenco degli aventi diritto al voto
- Art. 15 - Disposizioni generali pag.
- Art. 16 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 17 - Formazione delle candidature
- Art. 18 - Ineleggibilità a consultore e incompatibilità di cariche
- Art. 19 - Indizione della consultazione
- Art. 20 - Le operazioni di voto
- Art. 21 - Le operazioni di scrutinio
- Art. 22 - Convalida degli eletti a componenti del Consiglio municipale – Elezione del Prosindaco

Capo IV – Funzionamento degli organi municipali

- Art. 23 - Convocazione del consiglio Municipale
- Art. 24 - Sedute del Consiglio Municipale
- Art. 25 - Segretario del Consiglio Municipale
- Art. 26 - Convocazione del Consiglio Municipale
- Art. 27 - Assemblea dei comitati di gestione
- Art. 28 - Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci
- Art. 29 - Risorse finanziarie pag. 21
- Art. 30 - Personale

Capo V – Forme di partecipazione popolare

- Art. 31 - Partecipazione all'amministrazione municipale

Capo VI

- Art. 32 - Norme finali

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi e contenuto del regolamento

1. Allo scopo di valorizzare le comunità locali, il Comune di Terre Roveresche, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n° 28 del 7/12/2016 istitutiva del comune delle Terre Roveresche, ha stabilito con l'art. 30 dello Statuto comunale l'istituzione sul proprio territorio dei Municipi, quali organismi privi di personalità giuridica con funzioni consultive e partecipative previste dalla legge istitutiva del Comune delle Terre Roveresche, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. In considerazione del fatto che il Comune di Terre Roveresche deriva da un procedimento di fusione di

Comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

- Municipio di Barchi,
- Municipio di Orciano di Pesaro,
- Municipio di Piagge,
- Municipio di San Giorgio di Pesaro.

3. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune delle Terre Roveresche, con il quale devono stabilire un rapporto di leale collaborazione.

4. I Municipi assicurano e promuovono la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, residenti od operanti nel territorio, nei limiti previsti dal presente regolamento.

5. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, i Municipi si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune, in accordo con l'amministrazione comunale.

6. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Municipi, le modalità di elezione del prosindaco e dei consultori, il loro funzionamento, le funzioni e le competenze attribuite.

7. Il prosindaci e i consultori esprimono il loro parere attraverso il Consiglio Municipale.

Art. 2. Delimitazione territoriale dei Municipi

1. Il territorio comunale è ripartito nei seguenti Municipi, corrispondenti alle circoscrizioni territoriali degli originari comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro ora fusi nel comune delle Terre Roveresche.

2. In ogni circoscrizione territoriale degli originari comuni, c'è la sede dei Municipi dotata di idonei spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività dei suoi organi e per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale del Comune e l'accesso alle informazioni

3. L'albo pretorio on- line del Comune di Terre Roveresche conterrà sezioni apposite relative ai municipi, in cui verranno pubblicati gli atti riguardanti i Municipi, e, in particolare i seguenti atti:

- a) le deliberazioni inerenti la demanializzazione e/o sdemanializzazione, dei beni ricadenti nel territorio del Municipio;
- b) le ordinanze sindacali e/o dirigenziali con efficacia sulla circoscrizione territoriale del Municipio;
- c) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
- d) ogni altro atto generale e fondamentale che, a discrezione dell'amministrazione, si ritiene opportuno sia posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 3. Funzioni

1. I Municipi esercitano principalmente funzioni di iniziativa sulle attività comunali di interesse del Municipio e possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste ed interrogazioni.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

2. I Municipi promuovono la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività del Consiglio Municipale, nelle forme ritenute più idonee per garantire che la propria azione sia svolta secondo criteri di trasparenza e partecipazione della comunità locale.

3. I Municipi, attraverso il Consiglio Municipale, esprimono pareri preventivi obbligatori e non vincolanti nelle seguenti materie:

- a) sul piano strategico del Comune;
- b) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e piani di attuazione, sui piani di settore, con riguardo alla propria circoscrizione territoriale;
- c) sulla proposta di bilancio preventivo, di conto consuntivo e di piano pluriennale degli investimenti;
- d) sui progetti preliminari di opere pubbliche d'interesse strategico, con riguardo alla propria circoscrizione territoriale;
- e) sullo Statuto, sul presente regolamento, sui regolamenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione, di esercizio dei diritti e di godimento dei beni comuni;
- f) sui provvedimenti di carattere generale attinenti alla gestione dei servizi di interesse municipale;
- g) sulle proposte in materia di toponomastica, riguardanti il territorio del municipio;
- h) sui provvedimenti permanenti in materia di traffico e di viabilità riguardanti il proprio territorio;
- i) sui provvedimenti di sdemanializzazione di beni ricadenti sul proprio territorio.

Art. 4. Modalità di esercizio delle funzioni

1. I Consigli Municipali esprimono i pareri obbligatori e non vincolanti di cui al precedente articolo nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo termini diversi indicati dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo o dal regolamento di contabilità.

2. La richiesta di parere dovrà essere corredata da una relazione illustrativa o schema di provvedimento. I pareri negativi, ancorché non vincolanti, devono essere sempre motivati.

3. In caso di motivata urgenza, il Sindaco può richiedere che l'espressione dei pareri di cui al comma 1 avvenga entro il termine ridotto di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Qualora entro il termine previsto non sia espresso il parere, lo stesso si intende favorevole.

5. Tali termini sono sospesi, con la sola eccezione del parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto, per una volta soltanto, se i Consigli Municipali chiedono, con istanza motivata all'assessore comunale competente, chiarimenti o informazioni che devono essere forniti tempestivamente nel termine di due giorni dalla data della richiesta.

6. Il termine per la formulazione del parere rimane, comunque, sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti stessi. Tale sospensione può verificarsi una volta soltanto.

7. Trascorsi i termini previsti senza che sia stato formulato il parere, l'Amministrazione Comunale delibera menzionando nel proprio provvedimento la mancata risposta del Consiglio Municipale.

8. Qualora il parere reso dal Consiglio Municipale su uno dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo sia contrario, il Sindaco ovvero il presidente del consiglio comunale, se nominato, informato il consiglio comunale, può chiedere un riesame al Consiglio Municipale, che provvederà entro due giorni dalla richiesta.

9. I pareri del Consiglio Municipale devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, che è tenuta a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso ed a trasmettere l'atto al Consiglio Municipale.

10. Qualora la maggioranza dei Consigli Municipali si esprima in senso negativo nei confronti di un provvedimento di carattere generale, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

11. E' facoltà dell'Amministrazione, nel rispetto delle procedure del presente articolo, sottoporre a parere del Consiglio Municipale specifici atti di propria competenza oltre a quelli di cui all'articolo precedente, comma 3 e 4.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Art. 5. Informativa

1. E' compito del prosindaco dare comunicazione al Consiglio Municipale della documentazione pervenuta e di interesse del Municipio.
2. Nella trasmissione degli atti e dei pareri tra il Comune di Terre Roveresche e i Municipi verrà privilegiata la via informatica.

TITOLO II ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 6. Organi del municipio

1. Sono organi del Municipio:
 - a) il Consiglio Municipale,
 - b) il Prosindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Art. 7. Composizione e scioglimento

1. Il Consiglio Municipale è composto da 1 Prosindaco e da n. 2 consultori per ciascun municipio.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi motivo comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli Municipali che, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni sino al loro rinnovo, che avverrà contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Municipale del Municipio viene inoltre sciolto nel caso di impossibilità accertata a funzionare, per dimissioni o decadenza della maggioranza dei propri componenti; in tal caso le funzioni del Comitato vengono svolte dal Comune di Terre Roveresche.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio Municipale possono adottare solo gli atti urgenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spettano al prosindaco e ai consultori di ciascun municipio.

Art. 8. Durata

1. Il Consiglio Municipale è eletto contemporaneamente al Consiglio Comunale e dura in carica quanto quest'ultimo.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Art. 9. Proposte, interrogazioni, interpellanze – Diritto di accesso

1. I Consiglio Municipale possono rivolgere, con proprio atto assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta, proposte, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se un'informazione sia esatta, se e quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale abbia adottato o intenda adottare in ordine ad un determinato oggetto.
2. Alle interrogazioni ed alle interpellanze deve essere fornita risposta scritta entro trenta giorni da parte degli Assessori comunali competenti per materia, e delle medesime deve essere edotto il Consiglio Comunale con breve comunicazione del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio Comunale ad inizio di seduta consiliare come previsto dall'art. 21 del regolamento interno del consiglio.
3. I componenti del Consiglio Municipale hanno diritto di accesso ai provvedimenti, atti ed informazioni di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, degli enti ed istituzioni dipendenti, delle società partecipate dal comune nelle stesse forme dei consiglieri comunali, ma limitatamente a questioni relative alla circoscrizione territoriale del proprio Municipio.
4. I Consiglio Municipale possono rivolgere proposte di atti di competenza dell'Amministrazione comunale inerenti la propria circoscrizione territoriale redatte in forma di articolato o di schema di delibera. Le proposte dovranno essere esaminate dall'organo competente dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal loro ricevimento.

CAPO II - IL PROSINDACO ED I CONSULTORI

Art. 10. Il prosindaco

1. Il prosindaco rappresenta il Municipio.
2. Le competenze del prosindaco del Municipio sono individuate all'art. 32 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche.
3. Il Prosindaco viene eletto dal Consiglio Municipale nella medesima seduta di convalida degli eletti, con le modalità previste all'articolo 22 del presente regolamento.
4. Il prosindaco inoltre:
 - a) è componente della Conferenza dei prosindaci;
 - b) presenta le istanze a nome del Consiglio Municipale
 - c) convoca il Consiglio Municipale, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
 - d) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
 - e) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - f) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - g) sovrintende, in termini funzionali, l'operatività degli uffici e dei servizi di Municipio, dando impulso all'azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio Municipale e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - h) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;
 - i) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.
5. Il prosindaco può essere delegato dal Sindaco, nei casi di legge, all'esercizio di determinate funzioni.

Art. 11. Cessazione dalla carica di prosindaco

1. Il prosindaco cessa dalla carica, oltre che per cessazione del Consiglio Municipale stesso, per le cause previste dalla legge e dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 12. Decadenza

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

1. Il Prosindaco ed i consultori decadono dalla carica o per una delle cause di incompatibilità, non rimossa, previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 13. Dimissioni, surroga e supplenza

1. Salvo che non ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Municipale, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, le dimissioni dalla carica di consultore, presentate al rispettivo Consiglio Municipale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consultori dimissionari, con separati provvedimenti, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito, ai sensi di legge, al candidato che per numero di voti segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

3. Nel caso di sospensione di un consultore, disposta ai sensi di legge, il Sindaco, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consultore al candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dei precedenti commi.

CAPO III - PROCEDURA ELETTORALE

Art. 14. Elenco degli aventi diritto al voto

1. Il Comune di Terre Roveresche forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli aventi diritto al voto costituito dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale comprese le liste aggiunte degli elettori comunitari.

2. Al fine di definire correttamente il corpo elettorale chiamato alle urne, verranno compilate le liste elettorali a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 50.

3. La compilazione delle liste delle municipalità potrà essere omessa in caso coincidenza delle sezioni elettorali con il territorio della singola municipalità.

Art. 15. Disposizioni generali

1. Per tutte le consultazioni elettorali del Consiglio Municipale, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Per l'espressione del voto l'elettore utilizzerà la tessera elettorale.

3. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza.

4. Ai componenti del seggio, presidente e scrutatori, non è riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto per lo svolgimento delle elezioni del consiglio comunale.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Municipale sono posti a carico del bilancio del Comune di Terre Roveresche, che metterà a disposizione anche il personale necessario.

6. Le elezioni sono considerate valide purchè si accerti la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori pari al 40 per cento più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.

7. In caso in cui le elezioni non possano essere considerate valide, il Comune di Terre Roveresche subentra nelle competenze del Municipio, a decorrere dal giorno successivo all'accertamento dell'esito della consultazione e fino alla tornata elettorale successiva.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

8. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel T.U. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 16. Elettorato attivo e passivo

1. Nel Comune di Terre Roveresche sono eleggibili alla carica di consultore cittadini residenti del Municipio.
2. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio, né può presentarsi come candidato in più di un Municipio del Comune di Terre Roveresche.
3. I candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale non possono essere contestualmente candidati alla carica di consultore.
4. L'elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti i candidati residenti nel Municipio ed eleggibili a consigliere comunale.
5. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno riportato le cifre individuali più alte, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
6. Nel caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 17. Formazione delle candidature

1. Per la presentazione delle liste concorrenti valgono le norme per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale con le seguenti eccezioni:
 - a) In tutti i municipi le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori, della Municipalità
 - b) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei,
 - c) nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del numero dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Per la formazione delle candidature si applicano le disposizioni previste T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dei riferimenti specifici alla candidatura alla carica di Sindaco (es. programma amministrativo).
3. Unitamente alla lista dei candidati devono anche essere presentati:
 - a) esatta denominazione della lista, e relativo contrassegno con le caratteristiche previste dalla normativa elettorale vigente
 - b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal Sindaco del Comune di Terre Roveresche, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale,
 - c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del T.U. 267/2000,
 - d) l'indicazione di un delegato il quale abbia la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio.
4. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune di Terre Roveresche. nei termini previsti dalla vigente normativa elettorale.
5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli, nei termini previsti dalla vigente normativa elettorale, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 18. Ineleggibilità a componente del Consiglio Municipale e incompatibilità di cariche

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai prosindaci e consultori.
2. La carica di consultore è in ogni caso incompatibile con la carica di sindaco, assessore comunale o consigliere comunale, nonché con la carica di consultore di altro Municipio.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Art. 19. Indizione della consultazione

1. Le consultazioni per l'elezione dei Municipi sono automaticamente indette con l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale di Terre Roveresche.
2. Entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni il sindaco dispone la pubblicazione all'albo comunale e agli albi frazionali del provvedimento d'indizione della consultazione. Con successivo avviso il sindaco pubblica altresì nei medesimi luoghi la data e gli orari della consultazione, nonché le principali modalità di espressione del voto.

Art. 20. Le operazioni di voto

1. La scheda per la votazione riporta.
 - A) sul retro la denominazione del Municipio e del Comune di Terre Roveresche, la data della consultazione, e lo spazio per il timbro.
 - B) all'interno un adeguato spazio per ogni lista presentata entro il quale dovrà essere inserito il contrassegno e un numero di righe pari al numero delle preferenze da esprimere (massimo 2).
2. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome, e se necessario il cognome e nome, nelle apposite righe stampate dei candidati prescelti, anche appartenenti a liste diverse, in numero non superiore a due.
3. Dopo aver votato l'elettore consegna la scheda ripiegata e la matita al presidente del seggio che la deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione del voto.
4. Scaduta l'ora stabilita, il presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver accertato la partecipazione al voto del numero minimo di elettori previsto, pari ad un numero di votanti non inferiore al 40 per cento più uno degli elettori iscritti liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale, nonché la regolarità di tutte le operazioni, dispone che le operazioni di scrutinio siano eseguite dallo stesso seggio elettorale presso il quale si è svolta la votazione immediatamente dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale ed in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili. Lo scrutinio avviene con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

Art. 21. Le operazioni di scrutinio

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle previste dall'articolo 20 del presente Regolamento;
 - b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede dove oltre all'espressione del voto la scheda contenga scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Le preferenze espresse in numero superiore a due sono inefficaci.
4. Terminato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio conta i voti e, ove il seggio sia unico, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, **proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza, nel numero di tre.**
5. In caso di parità di voti, il seggio va attribuito al candidato più anziano di età.
6. Ove siano costituiti più seggi il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio che funge da ufficio centrale, il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, effettua la proclamazione degli eletti.
7. Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione; il verbale deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento del seggio ed i nomi dei suoi componenti;
 - b) il numero degli aventi diritto al voto;
 - c) il numero delle schede timbrate prima della votazione e di quelle eventualmente timbrate durante la votazione;

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- d) i risultati dello scrutinio, riportando distintamente il totale dei votanti, delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle;
- e) la succinta descrizione di eventuali fatti anomali, incidenti, contestazioni od altro verificatisi durante le operazioni di votazione e di scrutinio, con la citazione delle proteste o dei reclami presentati al seggio e dei provvedimenti adottati al riguardo dal presidente;
- f) l'elenco di tutti coloro che hanno ottenuto voti, secondo l'ordine decrescente dei voti conseguiti da ciascuno di essi;
- g) i nomi di coloro che sono stati proclamati eletti;
- h) la data e l'ora di chiusura delle operazioni di voto;
- i) i documenti allegati al verbale (le schede votate e quelle avanzate, la copia dell'avviso di indizione della votazione esposto nel seggio e l'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione nel seggio ed utilizzato per registrare l'avvenuta espressione del voto);
- j) la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti del seggio e del segretario.

8. Alla chiusura delle operazioni elettorali il presidente raccoglie tutto il materiale elettorale e lo consegna alla segreteria del Comune.

Art. 22. Convalida degli eletti a componenti del Consiglio Municipale – Elezione del Prosindaco

1. Entro i tre giorni successivi alla votazione il sindaco dispone:

- a) la pubblicazione del verbale all'albo del Comune di Terre Roveresche e agli albi frazionali per dieci giorni consecutivi;
- b) la comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

2. Coloro che risultino eletti devono dichiarare per iscritto, entro cinque giorni dalla comunicazione del sindaco, la disponibilità ad accettare la carica oppure la rinuncia; in caso di accettazione, gli interessati devono dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità in relazione a quanto previsto dal T.U.E.L. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e dall'articolo 18 del presente regolamento.

3. Per ognuno degli eletti che non dichiarano di accettare la carica entro il termine previsto dal comma 3, oppure che dichiarano per iscritto di rinunciare, il sindaco, entro cinque giorni dalla rinuncia, chiede la disponibilità ad accettare la carica al primo dei non eletti in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti; gli interessati provvedono alle dichiarazioni previste nel comma 2 nei termini stabiliti dal medesimo comma.

4. Alla scadenza dei termini stabiliti per la pubblicazione del verbale, il sindaco convoca i componenti eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio Municipale.

5. La convalida degli eletti è di competenza del Consiglio Comunale, che verrà convocato dal Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

6. Ai fini della convalida, il Consiglio Comunale verifica per ognuno degli eletti la sussistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del Consiglio Municipale. Ove sia accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità il Sindaco chiude la seduta e convoca nuovamente il Consiglio Comunale ad avvenuta conclusione degli adempimenti previsti dal comma 8.

7. Ove sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità trova applicazione quanto previsto dal comma 3; ove invece sia accertata una causa di incompatibilità l'interessato deve scegliere a quale carica rinunciare, dandone comunicazione scritta al sindaco entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. Se l'interessato rinuncia alla carica di componente del comitato, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.

8. Nella stessa seduta di convalida degli eletti, il Consiglio Comunale provvede all'elezione del Prosindaco, scegliendolo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

9. In caso di mancato accordo del Consiglio Comunale , dopo due tentativi di elezione senza esito, risulterà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali nella consultazione elettorale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, intervenga, per qualunque causa, la cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Municipale. Ove la cessazione riguardi il Prosindaco, lo stesso viene surrogato dai Consulitori a norma dei precedenti commi 8 e 9.

CAPO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Art. 23. Convocazione del Consiglio Municipale

1. Il Consiglio Municipale è convocato dal prosindaco. In caso di assenza o impedimento del prosindaco, il Consiglio Municipale è convocato dal consultore più anziano di età.

2. In caso di accordo dei consultori, le convocazioni potranno essere effettuate anche informalmente, utilizzando i mezzi informatici o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 24. Sedute del Consiglio Municipale

1. Il Consiglio Municipale è presieduto dal prosindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al consultore più anziano tra i presenti.

2. Le sedute del Consiglio Municipale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consultori eletti, incluso il prosindaco.

3. Il Consiglio Municipale, di norma, si riunisce su convocazione del prosindaco.

4. Il prosindaco è, altresì, tenuto a convocare il Consiglio Municipale entro 15 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, quando lo richiedano almeno due consultori.

5. Per gravi ed urgenti necessità il sindaco può disporre la convocazione del Consiglio Municipale.

6. Il prosindaco può richiedere che il sindaco o gli assessori competenti per materia partecipino alla seduta.

7. Il Consiglio Municipale si riunisce di norma nelle sedi comunali.

8. Il sindaco e gli assessori comunali o loro delegati ed esperti nelle questioni trattate possono intervenire e prendere la parola sugli argomenti trattati, senza diritto di voto.

Art. 25. Segretario del Consiglio Municipale

1. Assolve le funzioni di segretario del Consiglio Municipale uno dei suoi componenti, incaricato dal prosindaco.

2. Qualora il Prosindaco lo ritenga necessario, per le funzioni di verbalizzazione, di assistenza giuridica e di consulenza, il Consiglio Municipale potrà avvalersi del Segretario Comunale di Terre Roveresche o di un suo delegato.

Art. 26. Riunioni congiunte dei Consigli Municipali

1. Due o più Consigli Municipali, d'intesa tra i prosindaci, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del prosindaco più anziano di età, tutte le volte che si tratti di affrontare problemi che interessano più Municipi.

2. Tali riunioni congiunte possono anche essere convocate dal sindaco o dal vicesindaco o dall'assessore comunale delegato.

3. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della metà dei consultori complessivamente assegnati ai Consigli Municipali interessati.

4. Delle riunioni congiunte è redatto apposito verbale.

5. Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, sono considerati a tutti gli effetti atti di ciascun Consiglio Municipale interessato.

6. A ciascun Consiglio Municipale sono, nella prima seduta utile successiva, comunicate le decisioni approvate nella riunione congiunta di più Comitati di gestione.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Art. 27. Assemblea dei Consigli Municipali

1. Per l'esame dei problemi di interesse generale il sindaco o l'assessore delegato possono convocare, d'intesa con i prosindaci, l'assemblea dei Consigli Municipali interessati, alla quale interverranno i consultori e gli assessori comunali, nonché i responsabili dei servizi comunali competenti in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il segretario comunale.

Art. 28. Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci

1. È istituita la Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal sindaco, o dal vicesindaco, per la presentazione delle linee guida del bilancio di previsione, del piano regolatore e sue varianti generali, nonché nel caso in cui sia necessario programmare attività di interesse comune. La convocazione può essere richiesta da due o più prosindaci, con l'indicazione delle materie da trattare. In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro 15 giorni dalla richiesta.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco assume la presidenza il vicesindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la presidenza della seduta il prosindaco più anziano d'età.
4. Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati dal sindaco, oltre ad assessori, consiglieri comunali e consultori, commissari delle commissioni consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti.
5. La giunta comunale si incontra almeno una volta all'anno con i singoli Consigli Municipali per la verifica dell'attività svolta.

Art. 29. Risorse finanziarie

1. I Municipi per il loro funzionamento si avvalgono delle entrate e delle spese appositamente stanziare sul bilancio comunale. Le entrate e le spese aventi carattere di uso civico sono iscritte rispettivamente nelle pertinenti risorse e negli interventi in apposito allegato al bilancio comunale.

Art. 30. Personale

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, i Municipi si avvalgono del personale comunale.

CAPO V - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31. Partecipazione all'amministrazione municipale

1. Il Municipio favorisce e promuove la partecipazione dei componenti della comunità cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attività del Municipio stesso attraverso:
 - a) il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato;
 - b) il coinvolgimento delle associazioni e dei comitati, anche spontanei, di cittadini, nelle iniziative che sollecitano la responsabilità civile;
 - c) la promozione di occasioni di consultazione popolare.
2. I Municipi prestano la massima attenzione alle istanze che pervengano dalla società civile ed individuano eventuali ulteriori fattispecie di partecipazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari del Comune di Terre Roveresche.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 32. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dallo Statuto del Comune di Terre Roveresche, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme ordinamentali vigenti per i Comuni.